




TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

VISTO
Foggia, 12/04/21
IL PRESIDENTE



Alla cortese attenzione del Sig.
Presidente Vicario
Tribunale

OGGETTO: Estratto del verbale di riunione endosezionale del 30.3.2021

Si segnala che, nel corso della riunione endosezionale del 30.3.2021, hanno costituito oggetto di discussione i seguenti temi:

- 1) *Concetto di “familiare convivente” ai fini della valutazione del reddito rilevante in sede di ammissione al gratuito patrocinio.*
- 2) *Gratuito patrocinio - figli nati fuori dal matrimonio - scaglione applicabile alle tariffe forensi*

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione, la Sezione ha deliberato - all’unanimità dei presenti - di uniformare la soluzione del caso in contestazione ai seguenti principi di diritto:

In particolare, la Sezione ha discusso se, ai fini della valutazione del reddito rilevante in sede di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 76, commi 1 e 2 D.P.R. n. 115/2002, debba essere computato anche il reddito prodotto dal figlio del *partner* convivente *more uxorio* del soggetto richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio: tema che si colloca nella più ampia problematica del significato da attribuire al concetto di “familiare convivente” ex art. 76, comma 2 D.P.R. n. 115/2002.

Preliminarmente si rileva che, la Suprema Corte, con la sentenza n. 109 del 5 gennaio 2006, ha realizzato una prima estensione della nozione di “familiare convivente”, ricomprendendo anche il reddito del convivente *more uxorio* dell’istante: ciò sulla scorta delle mutate concezioni che si sono affermate nella società moderna, che hanno portato a considerare la famiglia “di fatto” quale realtà sociale che, pur in assenza di uno schema legale, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia tradizionale.

I superiori principi sono stati ripresi e precisati da Cassazione. civ. n. 44121/2012, con cui si è stabilito che il concetto di “familiare convivente” sia riferibile non solo a coloro che sono legati all’istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono con questi e contribuiscono al *menage* familiare.

I giudici della Sezione condividono tale ampia nozione di “familiare” e, quindi ritengono, in linea di principio, che non vi sono ragioni per escludere da tale nozione il figlio del *partner* convivente *more uxorio* del soggetto richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio.

Ulteriore profilo di discussione ha riguardato gli elementi che devono essere valorizzati e tenuti in considerazione per computare il reddito del familiare “di fatto” ai sensi dell’art. 76, commi 1 e 2 D.P.R. n. 115/2002.

Sul punto si segnala la pronuncia n. 45511 della Cassazione penale sez. IV, 06/10/2016, che ha stabilito che *“nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza”*, precisando che *“La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare”*.

A seguito di ampia discussione, la Sezione ha condiviso il citato orientamento giurisprudenziale nella parte in cui si afferma che per computare ai sensi dell’art. 76, commi 1 e 2 D.P.R. n. 115/2002 il reddito del “familiare convivente” - nella specie, il figlio del *partner* convivente *more uxorio* del soggetto richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio - non è sufficiente il mero riferimento alla famiglia anagrafica, precisando che risulta necessario un *quid pluris* rappresentato, in particolare, dalla autocertificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) D.p.r. n. 445/2000, effettuata dal richiedente in sede di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nella quale è lo stesso richiedente a certificare quali siano i componenti del suo nucleo familiare convivente con la specificazione dei relativi redditi.

La Sezione, infatti, ha ritenuto che l’eventuale indicazione, da parte del richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio, del figlio del *partner* convivente *more uxorio* (o di altro “familiare di fatto”) quale componente del suo nucleo familiare con la relativa specificazione dei suoi redditi, fa presumere – in assenza di circostanze di senso contrario – che tale soggetto sia stabilmente convivente con il richiedente e che contribuisca ai bisogni della sua famiglia “di fatto” in una situazione di mutua e non episodica assistenza; per tale ragione, i suoi redditi devono essere computati ai sensi dell’art. 76, commi 1 e 2 D.P.R. n. 115/2002.

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione, la Sezione delibera - all’unanimità dei presenti - di uniformare la soluzione del caso in contestazione ai seguenti principi di diritto:

Il tema oggetto di discussione concerne la definizione dello scaglione delle tariffe forensi applicabile, ai fini della liquidazione del gratuito patrocinio, nelle controversie in materia di figli nati fuori dal matrimonio ed in particolare se anche in relazione a tali controversie - che secondo i criteri adottati dal Tribunale appartengono al ruolo contenzioso - lo scaglione di riferimento debba essere quello che va da € 5.201,00 a € 26.000, già adottato in modo pacifico dalla Sezione in ordine alle cause di divorzio congiunto.

Dopo ampia discussione, la Sezione è concorde nel ritenere applicabile il predetto scaglione anche alla controversie in materia di figli nati fuori dal matrimonio, atteso che l’art. 5, co. 6, D.M. 55/2014

deve essere interpretato nel senso di consentire l'applicazione di tale scaglione anche alle cause di valore indeterminabile (come lo sono le controversie in materia di "figli naturali"), in quanto lo scaglione in oggetto contiene comunque il dato minimo fissato dalla legge per le cause di valore indeterminabile.

La Sezione ha inoltre deliberato che ai fini della liquidazione del gratuito patrocinio bisognerà, in ogni caso, tenere conto delle specifiche caratteristiche del caso concreto e delle fasi processuali effettivamente svolte, anche in virtù del fatto che le controversie in questione, seppur abbiano una struttura deformalizzata, spesso si caratterizzano per una fase istruttoria articolata e complessa, analogamente a quanto accade nei giudizi contenziosi di separazione e divorzio.

Infine, la Sezione all'unanimità è concorde nel ritenere applicabile il medesimo scaglione, che va da € 5.201,00 a € 26.000, anche ai giudizi di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ma tenendo in considerazione della natura di volontaria giurisdizione di tali procedimenti.

Si trasmette il presente estratto con preghiera di valutarne la trasmissione al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, per opportuna conoscenza.

Foggia, 9.4.2021

Il Presidente della Prima Sezione Civile

dott. Antonio Buccaro

Da: Antonio Buccaro <antonio.buccaro@giustizia.it>
Inviato: venerdì 9 aprile 2021 11:34
A: Tribunale FOGGIA Segreteria Presidente
Oggetto: VERBALE ED ESTRATTO RIUNIONE ENDOSEZIONALE PRIMA SEZIONE CIVILE DEL 30.3.2021
Allegati: ESTRATTO DEL VERBALE DI RIUNIONE ENDOSEZIONALE DEL 30.3.2021.pdf;
VERBALE RIUNIONE ENDOSEZIONALE PRIMA SEZIONE 30.03.2021.pdf
Priorità: Alta

Si trasmette il verbale della riunione endosezionale del 30.3.2021, unitamente all'estratto, per l'inoltro di quest'ultimo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede.
Foggia, 9.4.2021
Il Presidente della Prima Sezione Civile
Dott. Antonio Buccaro